

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....

.....**AVVOCATURA REGIONALE**.....

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore

Avv. *Martina Cerasoli*

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Avv. *Stefania Valefi*

(firma)

Il Direttore Regionale

Avv. *Stefania Valefi*

(firma)

Il Componente la Giunta

Dr. *Luciano D'Alfonso*


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. *Daniela Valenza*

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. *Luciano D'Alfonso*

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li

19 GIU. 2017



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **15 GIU. 2017** Deliberazione N. **310**

L'anno il giorno del mese di **15 GIU. 2017**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale **7 marzo 2017, n. 16: "Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare"**,
Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 5/17)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso alla Corte Costituzionale notificato in data.22.05.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Abruzzo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale **n. 16 del 7 marzo 2017 "Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare"**, con riguardo alle previsioni contenute nell'art.1, commi 1 e 2, nell'art. 8, nell'art. 9, nell'art. 10, nell'art. 11 e nell'art. 12;

ATTESO che, in particolare,

- **l'art. 1** prevede, al **comma 1**, che «il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 è approvato con le risultanze negli articoli che seguono» e, al **comma 2**, che «sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge»;
- **l'art. 8** determina i **residui attivi** a chiusura dell'esercizio finanziario 2013;

- **l'art. 9** determina i **residui passivi** a chiusura dell'esercizio finanziario 2013;
- **l'art. 10** determina il **saldo finanziario positivo** al 31 dicembre 2013;
- **l'art. 11** approvando la tabella "*Residui perenti ed economie vincolate 2013*" **riconosce gli importi delle economie riprogrammate** oggetto di rilievo della Corte dei Conti;
- **l'art. 12** **rileva un disavanzo effettivo** che include l'importo dell'anticipazione di liquidità, sebbene non rappresentato nel conto finanziario.

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni vengono censurate perché, a stima del Governo, presenterebbero profili di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 81, comma 4 e 117, comma 3 della Costituzione.

RILEVATO che la L.R. n. 16/17 oggetto del presente gravame è stata promulgata in pendenza di altro giudizio promosso dinanzi alla stessa Corte Costituzionale in *via incidentale* dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo nell'ambito del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013 di cui alla D.G.R. n. 688/C del 27.08.2015: "*Rendiconto generale per l'esercizio 2013 di competenza della passata legislatura. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare*", conclusosi con la sentenza n. 89/2017 con la quale la pertinente questione di legittimità è stata ritenuta fondata;

RILEVATO, altresì che la stessa L.R. n. 16/17 era stata approvata dal legislatore regionale nella prospettiva di scongiurare l'accumularsi di ulteriori ritardi da parte dell'Amministrazione in sede di definizione delle procedure di parifica del rendiconto relativo all'annualità 2013 e di riallineare i procedimenti di approvazione dei rendiconti delle annualità 2014 e 2015, da sottoporre a nuovo giudizio di parifica, e che pertanto le relative previsioni risultano funzionali a garantire la continuità delle operazioni di contabilità regionale;

VISTA la relazione (nota prot. n. RA/152278/DPB007 del 06.06.2017) del Dipartimento Risorse e Organizzazione - Servizio Bilancio della Giunta Regionale contenente utili controdeduzioni ai fini dell'attività difensiva regionale e puntuali argomentazioni in ordine ai motivi di gravame, alla luce dei quali la medesima Struttura evidenzia come, a differenza di quanto affermato della difesa erariale, il Rendiconto 2013 e le relative risultanze, confluite nella legge regionale n. 16/17, risultino coerenti con le richieste avanzate in prima battuta dal giudice contabile ed in linea con il sistema normativo vigente *in subiecta materia*;

VISTA la allegata relazione conclusiva rimessa con nota prot. n. 0153311/17 CC 5/17 del 07.06.2017 dall'Avvocatura Regionale la quale, sulla scorta delle considerazioni sul piano tecnico-contabile rimesse dal Servizio Bilancio della Giunta regionale, ravvisa validi spunti per impostare una linea difensiva atta a confutare i rilievi formulati dal Governo circa la paventata illegittimità della L.R. n. 16/17;

RITENUTO, pertanto, di condividere le considerazioni contenute nella relazione trasmessa dall'Avvocatura Regionale, suffragate dalla ricostruzione effettuata dal Servizio Bilancio circa il percorso amministrativo avviato nel 2013 e proseguito nel 2014 per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo alle risultanze delle procedure seguite dagli uffici regionali ai fini della determinazione del risultato di amministrazione per l'esercizio di riferimento;

RAVVISATA, in virtù delle osservazioni che precedono, l'opportunità di costituirsi nel giudizio in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare la prospettata illegittimità costituzionale della normativa regionale in disamina;

VISTI l'art. 127 della Costituzione, l'art. 31 della L. n. 87/1953 e l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all'Avvocato Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 16 del 7 marzo 2017 "*Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare*";
- di conferire il relativo incarico legale all'Avvocato Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.